



# COMUNE DI ACÌ CASTELLO

CITTÀ METROPOLITANA DI CATANIA

## AREA VI

**SERVIZI TECNICI AL TERRITORIO - PROGRAMMAZIONE E ASSETTO  
URBANISTICO – EDILIZIA PRIVATA - AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI IN  
SANATORIA - CONTROLLO ANTIABUSIVISMO EDILIZIO- COMMERCIO ED  
ATTIVITA' PRODUTTIVE**

*(Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 58 del 12/11/2019)*

**ALLEGATO "B"** ALLA PROPOSTA DI DELIBERA PER AGGIORNAMENTO DEI DIRITTI DI SEGRETERIA IN MATERIA URBANISTICA ED EDILIZIA A SEGUITO DELLA NUOVA CLASSIFICAZIONE NORMATIVA DI COMPETENZA DEL SUE E DI COMPETENZA DELLA IV AREA ECOLOGIA E AMBIENTE - ISTITUZIONE DEI DIRITTI DI SEGRETERIA PER PROCEDIMENTI IN MATERIA DI COMMERCIO E ATTIVITA' PRODUTTIVE DI COMPETENZA DEL SUAP - ISTITUZIONE REGOLAMENTO COMUNALE SUI DIRITTI DI SEGRETERIA .

## **REGOLAMENTO COMUNALE PER IL PAGAMENTO DEI DIRITTI DI SEGRETERIA DI COMPETENZA DELLA VI AREA RELATIVAMENTE ALLE PRATICHE EDILIZIE, URBANISTICHE E COMMERCIALI NONCHE' DI QUELLE DI COMPETENZA DELL IV AREA ECOLOGIA E AMBIENTE**

### **Art. 1 OGGETTO DELL'IMPOSTA**

Il presente Regolamento disciplina l'ordinamento dei diritti di segreteria come individuati nell'allegato "A" e quelli previsti in base all'art. 10 del D.L. 18 gennaio 1993 n. 8, convertito nella Legge 19 marzo 1993 n. 68 da applicare sugli atti edilizi ed urbanistici come definiti dalle norme di Settore;

I valori riportati nell'allegato "A" del presente Regolamento sostituiscono ed integrano tutti i valori precedentemente determinati per i diritti di segreteria di pari oggetto;

Ogni disposizione o definizione riportata in Delibere e/o Regolamenti precedentemente approvati aventi ad oggetto i diritti di segreteria relativamente agli atti in materia di edilizia ed urbanistica, che dovesse essere in contrasto con quanto riportato nel presente regolamento e tabelle di cui all'allegato "A" deve intendersi sostituita e modificata coerentemente e per analogia con le definizioni del presente Regolamento;

### **Art. 2 AMMONTARE DIRITTI DI SEGRETERIA**

L'ammontare dei diritti di segreteria di cui al presente Regolamento è determinato, per l'anno 2019 e fino ad ulteriore modifica del presente atto, nella misura stabilita dall'allegato "A" del presente Regolamento.

### **Art. 3 ADEGUAMENTO TARIFFE**

Le tariffe potranno essere adeguate con provvedimento del Consiglio Comunale in caso di modifica delle previsioni normative indicate all'art. 1, ovvero laddove si rendesse necessario per l'adeguamento al costo della vita e per modifiche di carattere normativo o per altre ragioni d'opportunità discrezionalmente individuate da questa P.A.

#### **Art.4 MODALITA' ED EFFETTI DELLA RISCOSSIONE DEI DIRITTI**

I diritti di segreteria inclusivi anche di diritti d'istruttoria, vanno corrisposti al momento della presentazione della domanda relativa a tutti gli atti richiesti o depositati.

Il pagamento della somma dovuta potrà avvenire secondo le consuete forme di pagamento, e quindi tramite bollettino di C/C postale intestato al Comune di Acì Castello – Servizio di Tesoreria, ovvero a mezzo di bonifico bancario o altro sistema di pagamento, se istituito dall'Ente.

Alle domande/istanze inoltrate dovrà essere allegata la ricevuta dell'avvenuto versamento in originale della somma dovuta.

Il versamento dei diritti di segreteria costituisce elemento indispensabile per l'accettazione e conseguente istruttoria della pratica edilizia.

#### **Art. 5 ESCLUSIONE ED ESENZIONE TARIFFE**

Sono escluse da pagamento dei diritti:

- Le opere e gli interventi volti alla eliminazione delle barriere architettoniche di cui alla Legge n. 13/1989 e norme correlate.
- Le richieste relative all'accesso civico.
- Le istanze presentate dalle strutture interne dell'Amministrazione Comunale, da altri enti pubblici esterni dell'Ente, dalle Amministrazioni dello Stato;  
Sono esentati da pagamento dei diritti:
- gli Enti Ecclesiastici riconosciuti dallo Stato per attività afferenti il culto religioso; le O.N.L.U.S. previa esibizione dello statuto; I CTU e/o verificatori giudiziari, previa esibizione di nomina del Tribunale.
- Restano salve le misure in materia di bolli secondo le disposizioni di legge vigenti.
- Sono esentati dal pagamento dei diritti di segreteria le concessioni di suolo pubblico patrocinate dall'Ente Comunale o da parte di altri Enti Pubblici nonché le occupazioni occasionali non superiori alle quattro ore e quelle per le quali è prevista un'esenzione già prevista dal regolamento COSAP.

#### **Art. 6 RIDUZIONE TARIFFE**

I diritti di segreteria saranno ridotti del 50% sulle tariffe per interventi riguardanti interventi rivolti esclusivamente alla riqualificazione energetica degli edifici e per le opere di miglioramento del decoro edilizio a seguito di specifico regolamento da adottarsi con separato provvedimento.

Sono altresì ridotte del 75% le tariffe per le copie (su formati superiori all'A3) effettuate a cura e spese del richiedente.

Restano fatte salve le altre previsioni afferenti la riproduzione degli atti.

#### **Art. 7 CUMULABILITA' TARIFFE**

Nel caso in cui i provvedimenti edilizi di natura produttiva le tariffe dovranno essere cumulate (es. costruzione di una struttura alberghiera e apertura dell'attività commerciale); quando invece non sussiste attività edilizia ed il parere in linea urbanistica è reso come provvedimento endoprocedimentale la tariffa è solo quella del procedimento principale. Restano esclusi gli endoprocedimenti di competenza della IV Area Ecologia e ambiente di cui all'Allegato "A", quadro "E".

#### **Art. 8 SPETTANZE**

I proventi derivanti dall'applicazione dell'imposta sono acquisiti interamente al bilancio comunale e registrati in apposito capitolo in entrata non vincolato.

#### **ART. 9 AMBITO D'APPLICAZIONE**

Le presente tariffe si applicano per le procedure in Capo alla VI Area incluso lo SUAP e della IV Area

Le tariffe SUAP sono inclusive dei pareri endoprocedimentali resi dalla VI Area.

Il mancato versamento delle tariffe, secondo le diverse fattispecie determinerà l'improcedibilità della istanza.

#### **Art. 10 ENTRATA IN VIGORE**

Le nuove tariffe o le tariffe adeguate, come da delibera di C/C, saranno applicabili, a far data dal giorno successivo dalla esecutività della deliberazione che approva le nuove tariffe annesse al presente Regolamento, per le pratiche trasmesse successivamente tale data.